LEGISLATURA VI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO N. 9

COPIA DEL RICORSO PRESENTATO DAI DEPUTATI REGIONALI COMUNISTI AL PRESIDENTE DELLA 1º COMMISSIONE
LEGISLATIVA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
CON CUI SI CHIEDE LO SVOLGIMENTO DI UNA INDAGINE
SULLE VICENDE DELL'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE STRADE E
PIAZZE E DELLE FOGNATURE DELLA CITTÀ DI PALERMO

	**						
		•					
						•	-
			•	,			-
							-
							·
					-•		
-		·					

LEGISLATURA VI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

All'on. Presidente della I' Commissione legislativa dell'A.RS.

Note sulla relazione dell'Assessore regionale agli Enti locali, prot. 3003 Gab. del 13 gennaio 1975 e sulla relazione dallo stesso tenuta nella riunione della Commissione il 20 gennaio 1975.

La relazione assessoriale in oggetto è stata determinita dall'ordine di giorno n. 120 dell'On. Sardo e altri approvato dal 1ºA.o.R.S. nella seduta del 23 ottobre 1074 che, sulla questione sollevata dal Gruppo comunista con la mozione n. 81 relativa all'appal to concorso di affidamento del servizio di mamutenzione delle stra de e piazze e delle fognature della cittì di Falerno, disponeva ulteriori accertamenti e una relazione alla competente commissione assemblearo che ne doveva riferire all'Assemblea.

Le questioni sollevate dal gruppo comunista con la mosiome me 81 riguardano i seguenti punti:

- a) la materia degli appalti, a norma dell'art. 51 dell'ordinamento amministrativo degli Enti locali siciliani, è di esclusiva competenza del Consiglio comunale
- b) essendo la data di scadenza del contratto certa e nota (ottobre 1971) sin dal suo rinnovo del 1962, e avendo il gruppo consilia re comunista sollecitato il Sindaco il 19/4/1971 e il 13/5/1971 a convocare il Consiglio per le decisioni opportuno, non era possibile invocare la necessità e urgenza previste dall'art. 64 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali siciliani, per adottare le deliberazioni di giunta con i poteri del Consiglio
- e) in ogni caso è stato ripetutamente violato il secondo comma dell'art. 64 dell'ordinamento degli Enti locali
- d) Il limite di spesa per l'appalto-concorso deliberato dalla Giun ta non trova riscontro obiettivo nella documentazione (presentata dall'amministrazione, tanto è vero che su osservazione no 20734/22690 del 23/7/1973 della Commissione Frovinciale di Controllo il limite di spesa precedentemente di lire 7.500.000.000= è stato elevato a lire 9.700.000=000= annuo.
- e) l'affidamento del servizio riguarda non la sola manutenziono, ma anche i lavori di adeguamento, di ammodernamento della rete fognante e gli allacciamenti degli edifici alla rete medesima e che tali lavori non possono essere previsti in una sola soluzione, ma devono costituire oggetto di decisione dell'amministrazione volta per volta, e affidati con regolare appalto che ne precisi l'entità e il costo.
- 8) il limite di spesa e la durata dell'appalto non trovano documentata giustificazione e il divario tra i costi previsti approvati dalla giunta comunale e quelli accertabili in altre citti igaliane è talmente ampio, da richiedere una rigorosa indogine al riquardo.
- g) I criteri con i quali si è proceduto all'invito di 25 ditte e il fatto che alla gara abbiano partecipato due sole ditte, di cul una assolutamente sconosciuta, costituiscono motivi di preoccupazione circa il rispetto degli interessi dell'amministrazione.

LEGISLATURA VI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ලා දී වෙ

h) il semplice ribasso dei prezzi contrasta con il concetto stesso dell'appalto concorso, e non assicura l'amministrazione della idoneitì patrimoniale, tecnica, organizzativa della ditta cui si concede un così importante servizio.

Dalla relazione presentata dall'Assessore per gli enti locali si ricava la convinzione che non solo non si è effettuate un esame approfondito delle questioni proposte, ma che non si è proceduto validamente sugli ulteriori accertamenti richiesti dal citato ordine del giorno N. 120 approvato dall'A.R.S. Cui di seguito ci proponiamo di dimostrare la validità di questo assunto.

1) Interventi, decisioni e iter deliberativo riguardante l'appalto concorso per la manutenzione delle strude, piazze e fornature della città di latermo.

Nel 1962 fu rinnovato sensa regolare gara per 9 anni l'appalto di manutenzione strade e fogne dalla dittà Cassina che le deteneva sin dal 1938. L'approvazione di tale irregolare deliberazione - contro cui il gruppo consiliare comunista dell'epoca fede ricorso - da parte della C.P.C., provocò le dimissioni del suo Fresidente il magistrato Di Blasi, che la definì un atto di mafia.

La scadenza dell'ottobre 1971 era quindi una data nota e prevedibile.

Il 14/9/1971 e il 13/5/1971 il gruppo dei consiglieri comunali comunisti invitava il Sindaco con lettera, riportate dalla stampa cittadina, a sottoporre al Consiglio comunale la decisione della soluzione da dare alla gestione del servisio, affin chè essa potesse essere operante all'atto della scadenza dell'appalto.

se il Sindaco e la Giunta avessero osservato le leggi e rispettato le prerogative del Consiglio, avrebbero avuto il tempo necessario per promuovere l'esame e le decisioni necessare per l'affidamento del servizio e per le eventuali proroghe del contratto che andava a scadere.

In realth, solo dopo il nostro intervento all'A.R.B. il Consiglio comunale è stato chiamato a ratificare le deliberasioni della Giunta, ad appalto già aggiudicato, dopo 3 anni, nel la sessione consiliare del 21 e 22 ottobre 1974 (allegato n. 3).

Fiù precisamente l'appalto scadeva in ottobre del 1971 la prima deliberazione della giunta relativa alla decisione di indire l'appalto concorso e a prorogare temporaneamente l'appalto già scaduto, è la n. 3818 del 30/12/197, più di un anno dopo la scadensa (allegato N. 4). Tale delibera è stata seguita dalle sottoelencate sessioni di Consiglio.

1) 22,23,24,26 febbraio 1973 2) 11,12 maggio 1973 3) 9 luglio 1973 4) 29 ottobre 1973 5) 23,24,26 novembre 1973 6) 25,26 febbraio 1974 7) 29,30,31 Luglio 1974

La affermazione fatta dall'Assessore che le delibere della giunta sono state approvate dall'organo tutorio non appare convincente per il fatto che tale approvazione avveniva subito dopo che la giunta assumeva ogni singola delibera, sensa che fosse richiesto che le delibere prese con i poteri del Consiglio fossero state sottoposte a ratifica ai sensi dell'art. 64 2° comma

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 3 -

dell'ordinamento regionale degli Inti locali.

anothe le successive delibere relative al muovo appalto & alle know and successive di quello scaduto sono state seguite da sessioni del Consiglio, alle quali non sono state sottoposte per ratifica le delliborazioni già prese.

E* stato perta ripeturemente imm violato il 2º comma dell'art. 64 dell'ordinamento regionale degli Enti locali.

"a c'è di più, la proposta di deliberazione per l'assunzione direttà del servizio avanzata dal Truppo consiliare comunista, non è stata posta in discussione, ed è stata illegalmente considerata respinta nella seduta del 26 febbraio 1972, Le presunte votazioni di quella seduta sono state considerate illegali dall'A.R.C. che il 48 marzo 1973 ha approvato la mozione n. 30 (allegato n. 5) del gruppo comunista impegnando il governo ad invalidare tutti gli atti illegittimi compiuti in cuella seduta del Consiglio Comunale. Questa affermazione trova riscontro nel fatto che la Giunta in tutti gli ordini dle giorno relativi a sedute del Consiglio Comunale succeduti al voto dell'A.R.S. del 28 marzo 1973, ha mijortato tutto le delibere che pretondeva fossero state approvate nella seduta del consiglio del 25 febbraio 1972 ad ecceziona della proposta dei consiglieri comunisti per l'assunzione diretta del servizio. Ancora nell'ordine del giorno della sessione del Consiglio del 21 e 22 ottobre 1974 al punto 24 si trova tale materia (allegato n. 3)

- 2) "ictodi di formamione dell'appalto-concorso e suoi contemiti
- a) la mandanza della classificazione ufficiale delle strade e delle piazzo oggetto della manutenzione impediace a qualsiasi impresa che non abbia già condotto tale servizio di potere determinare seriamente una sua offerta. Vale a tale riguardo micordare che l'indet minatezza della valutazione da parte
- della Giunta, della base d'asta per l'appalto risalta maggiormen te dalla correzione die la stessa ha apportato, su rilievo della C.P.C. del 28/7/1973, con deliberazione n. 2161 del 7/3/ 1973, alla precedento determinazione della base d'asta elevan dola dai procedenti # miliardi e 500 milioni a 9 miliardi e
- 700 milioni più I.V.A. . Tale correzione dimostra che sono sta te di fatto accolte valutazioni suggerite dall'esterno e non certo frutto di una seria e documentata valutazione da parte dell*Amministrazione tnteressata.
- b) La copiosa documentazione c he, a detta dell'Assessore, sareb be stata offerta consiste in effetti nell'indicazione degli # elementi unitari dei lavori da compiere, in una tabella comtonente l'incidenza percentuale delle varie categorie di lavori comp uti nol quinquennio precedente, ma nulla contiene circa 1ºentit' dei lavori stessi. Inoltre le planimetrie allegate sono quelle del vigente piano regolatore generale che non possono dare, nemmeno approssima
 - tivamente, gli elementi per una valutazione della lunghezza e della superficie complessiva delle strade e delle piazze esé stenti (allegati 6 e 7).
- e) La inclusione nell'appalto di lavori esorbitanti la normale mamutenzione e degli allacciamenti di singoli edifici alla rete fogmante, introduce elementi di imprevedibilità che vanificano

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

O 🗐 🖸

ogni possibile previsione e non attengon o a valutazione di ordine tecnico basate su riferimenti certi e continuio

- d) Il divario, fra i costi previsti dall'appalto e quelli accertambili in altre cittì non può essere semplicisticamente giustificato con le diverse condizioni esistenti.

 Ad esemplo per la manutenzione di strade e piazze è prevista a Falerno una spesa annua di 4 miliardi e 400 milioni, mentre a Bomlogna il costo complessivo è di 498 milioni e 300 mila. Ier la manutenzione delle fogne a Falemro è prevista una spesa annua di 5 miliardi e 300 milioni, mentre a Bologna il costo complessivo è di 200 milioni circa.

 Appare sexpressi quindi più che giustificata la nostra richiesta di una indagine rigorosa e risalta vieppiù evidente la mancanza della Siunta comunale di Falermo che, malgrado più volte sollecimata, non ha voluto procurare gli elementi di paragone (per portarii all'esame del Consiglio.
- 3) Inviti per la cara, valutazione delle ditte ammesso, criteri di solita.
- a) Delle 15 ditte invitate (allegato n 8) solo 3 sono di Falermo © siciliane e tra queste una, la SAILEM, che notoriamente è specializzata in opere marittime.

 Le altre 13 ditte sono per 10 più di Roma, mentre non sono state invitate ditte che operano in Sicilia, che lavorano per enti pubbilici, quali l'AMAS, che hanno attrezzature, organizzazione ed especienze note e collaudate.

 Tra queste citiamo: IRCHS, ADC, ICORI, COTTHE Siciliana, LFSI, REAGLE, SUDSTEMBS, FATTI AUTONIO, MOLINARI & C...

C'è da osservare che non viene data pubblicità alla gara come previsto dalla legge 2 febbraio 1973 N. 14.

b) le ditte che accolono l'invito sono soltanto 3. La Cassina di Falermo, la Lesca di Roma, la ICES di Roma, quest'ultima non viene ammessa perch-è la commissione non giudica sufficiente la fidejussione bancaria per il deposito cauzionale richiesto; motivazione molto opinabile.

Restano in lizza la ditta Cassina e la Lesca.

fuest'ultima risultava una società in accomandita semplice il cui accomandatario era il ragioniere Vito Gaggese. Alla cancel leria commerciale del Tribunale di Roma questa ditta si trova iscrit ta al fascicolo colle è stata costituita il 6/12/1950, il suo capita le sociale è stato aumentato da 1 milione a 100 milioni el giorno 11 germaio 1974; che tale capitale è per 5 milioni intestato al Gaggese e per 95 milioni alla S.p.A. ARBONTA e che le eventuali perdite saranno spiportate in proporzione al capitale fermo restan do la limitazione della responsabilità dei soci accomandanti alle quote conferite.

L'Arborca è una societi che all'atto della costituzione della lesca (atto notaio Lorenza Celli) aveva un milione di capitale elevato a 100 milioni il 12 febbraio 1973, i cui titolari sono il procuratore legale Salvatore De Francesco e Mario Arcanse commercialista:

Si trasferisce il 18/9/1974 dallo studio legale di via dei Gorradini, 71, dove ha sede anche la Lesca.

Con atto del notaio Millozza del 13/12/1974 viene modificata la composizione della Lesca che diviene mocietà per azionio

~ 3562/68, da tale foscicolo risulte

LEGISLATURA VI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

es 5 es

I soci sono: il Caggese presidente del Consiglio di amministrazione con una quota di capitale di 50 mila lire.
L'Ing. Fasquale Nisticò di Palermo, L'Ing. Giuseppe Mannino di Falermo consiglieri. L'Arborea per una quota di 99 milioni 950 mila lire.

L'Ing. Fasquale Nisticò è il genero del titolare della ditta Cassina e direttore della stessa ditta; l'ing. Mannino è un professionista Falermitano molto noto negli ambienti che svolgono attività edilizia.

Risulta così che le due ditte che sono state ammesse alla gara sono praticamente della stessa persona. E si può spicgre così come la scolta della commissione giudicatrice dell'appalto sia caduta su una società sconosciuta nel settore, di recente costituzione e che non offriva formalmente solide garanzie patrimoniali è tecniche.

la affermizione che la garanzia sarebbe stata comunque assicurata dalla cauzione di 5 miliardi, appare non molto valida se si considera che, a norma della legge n. 93 del 1958, si può chiedere l'esonero della cauzione definitiva migliorando il ribasso d'asta.

e) Comunque si voglia considerare quanto sopra esposto è da notare infine che, la valutazione delle due offerte è stata fatta solo sulla carta (vedi allegati n. 9) e si è preferita una società che nullazveva dimostrato nei fatti della propria organizzazione tecnica e imprenditoriale, per un ribasso di lieve entità in considerazione dell'importo complessivo dell'appalto (in 9 anni intorno a 100 miliardi) a una ditta le cui attrezzature, la cui organizzazione tecnica, la cui consistenza patrimoniale erano ben note agli amministratori comunali.

In conclusione appare dimostrato come la giunta comunale di Palermo, abbia violato ripeturamentel'ordinamento regionale degli enti locali, abbia dimostrato la poca o nessuna cura di realizzare gli interessi del Comune e della città abbia condotto la gara, escludendo la partecipazione di imprenditori palermitani e siciliani, e ammettendo solo due ditte i cui legami appaiono sufficientemente dimostrati.

Si chiede pertanto che la I° Commissione legislativa dell'A.R.S. sulla base degli elementi appatitivi offerti voglia compiere una accurata indagine onde pervenire a quelle decisioni che l'interesse pubblico e il rispetto delle leggi dei regolamenti andicheranno le più idonee.